

**Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)**

- L'Avv. (omissis), in data (omissis), ha chiesto alla Struttura Deontologica parere in ordine alla "legittimità o meno" della produzione in giudizio, da parte sua, della corrispondenza scambiata con un Collega - espressamente qualificata come riservata - ed attinente alle trattative intercorse per la verifica delle condizioni per una separazione consensuale tra coniugi, trattativa positivamente sfociata in una separazione consensuale omologata. Nel successivo procedimento di modifica delle condizioni di separazione ex art. 710 c.p.c., il Collega difensore della controparte, secondo il richiedente, avrebbe dedotto come fatto nuovo, sopravvenuto alla separazione omologata, una circostanza (scoperta della infedeltà coniugale) già allegata nella corrispondenza scambiata prima della definizione consensuale della separazione. Tale contegno processuale, secondo l'Avv. (omissis), integrerebbe la violazione dell'art. 50 del Codice Deontologico Forense. Per contrastare gli effetti di tale condotta e "dare una corretta ricostruzione dei presupposti sui quali è maturato l'accordo sfociato nel ricorso per separazione consensuale" si renderebbe pertanto necessaria, a detta del richiedente, la produzione della predetta corrispondenza.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura Deontologica, estensori Avv. Valeria Labella ed Avv. Lorenzo Porcacchia

Osserva

- L'**art. 48** del Nuovo **Codice Deontologico Forense** dispone al primo comma:

*1. L'Avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte.*

La ratio della norma è quella di salvaguardare il corretto svolgimento dell'attività professionale, con il fine di non consentire che leali rapporti tra colleghi possano dar luogo a conseguenze negative nello svolgimento della funzione difensionale, specie allorché le comunicazioni, ovvero le missive, contengano ammissioni o consapevolezze di torti ovvero proposte transattive. Ciò al fine di evitare la mortificazione dei principi di collaborazione che per contro sono alla base dell'attività legale.

Il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza tra professionisti contenente proposte transattive assume la valenza di un principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei rapporti interprofessionali indipendentemente dagli effetti processuali della produzione vietata, in quanto la norma mira a tutelare la riservatezza del mittente e la credibilità del destinatario, nel senso che il primo, quando scrive ad un collega di un proposito transattivo, non deve essere condizionato dal timore che il contenuto del documento possa essere valutato in giudizio contro le ragioni del suo cliente, mentre il secondo deve essere

portatore di un indispensabile bagaglio di credibilità e lealtà che rappresenta la base del patrimonio di ogni avvocato. Pertanto, la produzione in giudizio di una lettera contenente proposta transattiva configura per ciò solo la violazione della norma deontologica di cui all'art. 48 del Codice Deontologico Forense, precetto che non soffre eccezione alcuna, tranne quella sotto specificata.

La riservatezza, inoltre, colpisce non solo tutte le comunicazioni espressamente dichiarate riservate, ma anche le comunicazioni scambiate tra avvocati nel corso del giudizio, e quelle anteriori allo stesso, quando le stesse contengano espressioni di fatti, illustrazioni di ragioni e proposte a carattere transattivo, ancorché non dichiarate espressamente "riservate" (Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 11 marzo 2015, n. 19).

- Lo stesso art. 48, tuttavia, al secondo comma, stabilisce delle specifiche eccezioni a tale divieto, e precisamente:

*2. L'Avvocato può produrre la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando la stessa:*

- a) costituisca perfezionamento e prova di un accordo;*
- b) assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste.*

Il precetto deontologico in esame non prevede pertanto eccezioni o esimenti al di fuori di quelle previste nella medesima disposizione, "men che meno in vista del pur commendevole scopo di offrire il massimo della tutela dell'interesse del proprio cliente" (Consiglio Nazionale Forense, sentenza 10 giugno 2014 n. 92).

Tale disposizione è dunque inequivoca nel vietare qualsiasi valutazione da parte del destinatario del divieto circa una prevalenza dei doveri di verità o di difesa sul principio di affidabilità e lealtà nei rapporti interprofessionali indipendentemente dagli effetti processuali della produzione vietata (Cons. Naz. Forense 20.7.2012 n. 100, id. 27.10.2010 n. 159).

Inoltre, l'**art. 28 del Codice Deontologico Forense "Riserbo e segreto professionale"** sancisce:

- 1. "È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.*
- 2. L'obbligo del segreto va osservato anche quando il mandato sia stato adempiuto, comunque concluso, rinunciato o non accettato";*
- 3. [Omissis];*
- 4. E' consentito all'avvocato derogare ai doveri di cui sopra qualora la divulgazione di quanto appreso sia necessaria:*
  - a) per lo svolgimento dell'attività di difesa;*
  - b) per impedire la commissione di un reato di particolare gravità;*
  - c) per allegare circostanze di fatto in una conversazione tra avvocato e cliente o parte assistita;*
  - d) nell'ambito di una procedura disciplinare.*

*In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.*

Con riguardo poi alla condotta che l'istante imputa al Collega, viene in risalto, come evidenziato nella stessa richiesta di parere, la disposizione contenuta all'**art. 50 del Codice Deontologico Forense**, che, sotto la rubrica "**Dovere di Verità**", prevede: "1. L'avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi.  
2. L'avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodotti o provenienti dalla parte assistita che sappia o apprenda essere falsi.  
3. L'avvocato che apprenda, anche successivamente, dell'introduzione nel procedimento di prove, elementi di prova o documenti falsi, provenienti dalla parte assistita, non può utilizzarli o deve rinunciare al mandato.  
4. L'avvocato non deve impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio.  
5. L'avvocato, nel procedimento, non deve rendere false dichiarazioni sull'esistenza o inesistenza di fatti di cui abbia diretta conoscenza e suscettibili di essere assunti come presupposto di un provvedimento del magistrato.  
6. L'avvocato, nella presentazione di istanze o richieste riguardanti lo stesso fatto, deve indicare i provvedimenti già ottenuti, compresi quelli di rigetto.

Anche la **Legge Professionale 247/2012** all'**art. 3 "Doveri e deontologia"** comma 1 disciplina l'esercizio dell'attività di avvocato che deve essere fondato sull'autonomia e sulla indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale. Ancora al comma 2 indica che la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.

Si richiede, in pratica, perchè possa essere individuata una responsabilità del professionista nella ricostruzione dei fatti fornitigli dal cliente, l'obbligo di astenersi dalla proposizione degli stessi a fondamento della domanda che intende proporre qualora sia in grado di poter comprendere consapevolmente la non rispondenza degli stessi al vero (C.N.F. 27 novembre 2009, n. 124).

Tutto ciò premesso,

ritiene

che l'istante, nell'attenersi alle disposizioni normative richiamate, possa trovare adeguata e soddisfattiva risposta al quesito formulato.

**Parole/frasi chiave:**

**art. 3; art. 28; art. 48; art. 50; riserbo e segreto professionale; dovere di verità; divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.**